


CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con Del. C.C. n. 73 del 23.06.2009

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

(In attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale)

INDICE

Premessa:	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale	6
ART. 2 - Campo di applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela dell'inquinamento acustico	6
ART. 3 - Classificazione acustica e limiti di rumore	6
ART. 4 - Attività e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno	7
TITOLO II – TUTELA DAL RUMORE NELLE ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE	10
ART. 5 - Definizioni – Documentazione di impatto acustico	10
ART. 6 - Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto	10
ART. 7 - Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato	11
ART. 8 - Cambiamento di destinazione d'uso: vincoli finalizzati alla protezione dall'inquinamento acustico	11
ART. 9 - Ulteriori prescrizioni da osservare per edifici ed insediamenti in cui si prevedano macchinari, impianti ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale	11
ART. 10 - Ulteriori prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici Attuativi e P.I.I.	11
ART. 11 - Prescrizioni da osservare in sede di progettazione di infrastrutture di trasporto	11
ART. 12 - Tutela dall'inquinamento acustico per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia	12
ART. 13 - Relazione di impatto acustico da produrre in sede di istanza per la formazione di strumenti urbanistici preventivi	12
ART. 14 - Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di cui all'art. 8 comma 2 lettere a), b), f) della Legge Quadro n. 447/95	12
ART. 15 - Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di cui all'art. 8 comma 2 lettere c), d), e) della Legge Quadro n. 447/95	14
ART. 16 - Valutazione previsionale del clima acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere soggette a particolari protezioni dall'inquinamento acustico	15
ART. 17 - Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività produttive di cui all'art. 8 comma 4 della Legge Quadro n. 447/95	16
TITOLO III - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	18
CAPO I - NORME TECNICHE	18
ART. 18 - Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili	18
<i>Sezione I - Cantieri edili, stradali e assimilabili</i>	18
ART. 19 – Individuazione attività rumorose	18
ART. 21 – Limiti massimi	19
ART. 22 - Emergenze	19
ART. 23 - Opere pubbliche	19
ART. 24 - Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi	20
<i>Sezione II - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto</i>	20
ART. 25 - Attività temporanee	20
ART. 26 - Luna park e circhi equestri	21
ART. 27 - Manifestazioni musicali all'aperto e piccoli intrattenimenti musicali	21
ART. 28 - Manifestazioni popolari all'aperto	21
ART. 29 - Localizzazione delle aree	21

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE	22
ART. 30 – Autorizzazioni in deroga per attività di cantiere	22
1. Procedura semplificata (DIA)	22
2. Procedura ordinaria	22
ART. 31 – Autorizzazioni in deroga per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto	22
1. Procedura semplificata (DIA)	22
2. Procedura ordinaria	23
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	24
ART. 32 - Altre attività con caratteristiche temporanee	24
ART. 33 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche	24
ART. 34 Servizi di pubblica utilità	25
TITOLO V - CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	26
ART. 35 - Istanze e segnalazioni di disturbo	26
ART. 36 - Attività di vigilanza e controllo	26
ART. 37 - Sanzioni amministrative	26
ART. 38 - Sospensione attività - revoca autorizzazioni	26
ART. 39 - Valori limite di emissione e/o immissione del rumore e ordinanze del Dirigente	27
DISPOSIZIONI FINALI	27
ART. 40 - Termini di applicazione	27
ALLEGATI al REGOLAMENTO	28
NOTE	43

Premessa:

Tra gli inquinamenti di tipo fisico, l'inquinamento da rumore interessa percentuali sempre crescenti di popolazione e presenta effetti lesivi, di disturbo o di semplice fastidio, che costituiscono elemento di grande rilevanza nella determinazione delle condizioni di salubrità o meno di un ambiente urbano.

Il presente regolamento ha lo scopo di delineare e disciplinare l'attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/05/2004 e di cui, con deliberazione di C.C. n. 72 del 03/07/2008, è stata approvata la variante relativa all'area del Polo ospedaliero Fatebenefratelli.

Con Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", sono stati stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione;

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla normativa nazionale di riferimento, dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi,

Ogni aggiornamento, implementazione o modifica della legislazione o delle disposizioni tecniche ivi indicate si intende tacitamente recepita. Qualora le modifiche del quadro normativo siano tali da determinarne la necessità, il Comune apporterà le necessarie modifiche alla classificazione acustica e al presente Regolamento:

Al momento della stesura del presente regolamento tecnico si fa riferimento alle norme di seguito riportate.

- D.P.C.M. 01/03/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in G.U. n.57 del 08/03/91
- D.M. Ambiente 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- D.P.C.M. 18/09/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante in G.U. n.233 del 06/10/97
- D.M. Ambiente 31.10.1997 "Metodologia di misura del rumore aereoportuale";
- D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.R. 11/12/97 n.496 Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili in G.U. n.20 del 26/01/97
- D.P.C.M. 19/12/97 Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al D.P.C.M. 18.09.97 in G.U. n.296 del 20/12/97
- D.M. Ambiente 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica";
- D.P.R. 18.11.1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge n.447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
- Legge 09/12/98, n.426 Nuovi interventi in campo ambientale in G.U. n.291 del 14/12/98
- D.P.C.M. 16.04.1999 n.215; "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- D.M. Ambiente 20/05/99 Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico in G.U. n.225 del 24/09/99
- D.P.R. 09/11/99 n.476 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni
- D.M. Ambiente 03/12/99 Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti in G.U. n.289 del 10/12/99
- D.M. 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" e successive modifiche (D.M. 23.11.2001);
- D.P.R. 03/04/01 n. 304 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 in G.U. n.172 del 26/07/01
- D.M. Ambiente 23/11/01 Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o

delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in G.U. n.288 del 12/12/01

- Legge 179 del 13/07/02 Disposizioni in materia ambientale in G.U. n.189 del 13/08/02
- Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n.262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto in G.U. n.273 del 21/11/02 - supp. ord. n.214
- Legge 31 ottobre 2003, n.306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n.266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art.14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico
- D.M. 30.03.2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26.10.1995 n. 447";
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (G.U. n.84 del 09/04/04)
- D.lgs. 19.08.2005 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".

Normativa di riferimento Regione Lombardia:

- Legge Regionale 10.08.2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- DGR 16.11.2001 n. VII/6906, approvazione del documento "Criteri di redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese";
- DGR 8.03.2002 n. VII/8313, approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico";

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale

1. L'azione amministrativa del Comune di Cernusco sul Naviglio è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

2. Con il Piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/05/2004, il territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio è stato suddiviso in zone acusticamente omogenee, definite all'articolo 2 del D.P.C.M. 1/3/91 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", ed individuate in accordo a quanto indicato dalle "*Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale*" predisposte dalla Regione Lombardia.

3. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Cernusco sul Naviglio e i relativi usi del patrimonio edilizio concorrono a garantire il rispetto dei valori limite definiti agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e successive integrazioni:

- di emissione;
- assoluti di immissione;
- differenziali di immissione;
- di attenzione;
- di qualità.

4. L'aggiornamento o la modificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, oppure all'atto di varianti specifiche o generali del PRG o PGT.

ART. 2 - Campo di applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela dell'inquinamento acustico

1. L'ambito di applicazione delle disposizioni di tutela dall'inquinamento acustico comprende l'intero territorio comunale sulla base dei limiti prescritti dalla zonizzazione acustica, con la sola esclusione degli assi stradali di intensa o grande viabilità e i parcheggi, in quanto essi stessi considerati come sorgenti di rumore.

2. Dal Regolamento rimangono escluse le fonti di rumore (ad es. schiamazzi) per i quali è necessario fare riferimento al 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.

Il presente regolamento intende disciplinare i seguenti ambiti:

- a) Il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- b) Lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- c) le attività temporanee di cantiere;
- d) La concessione delle autorizzazioni in deroga.

ART. 3 - Classificazione acustica e limiti di rumore

Si riportano di seguito le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997

CLASSE I Aree particolarmente protette

Aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV Aree ad intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade

di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

ART. 4 – Attività, definizioni e limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

1. Ai fini del presente regolamento, per attività si intende qualsiasi elemento funzionale che genera emissioni/immissioni sonore nell'ambiente.

2. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno:

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito riportati:

Limiti assoluti - Sono definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale. Sono suddivisi in diurni (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e notturni (dalle ore 22:00 alle ore 6 del giorno successivo). Deve essere rispettato il limite di emissione, alla facciata dell'edificio circostante più esposto.

- **Valori limite di emissione** – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa e, qualora presenti, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

- **Valori limite di immissione** – Leq. in dB(A): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente, misurato in prossimità dei ricettori (es. persone, abitazioni, uffici, ecc.):

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Limiti differenziali - Sono suddivisi in diurni (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e notturni (dalle ore 22:00 alle ore 6 del giorno successivo).

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) si verificano all'interno degli ambienti abitativi, sia con le finestre aperte che chiuse. Viene valutata la differenza esistente tra il livello di rumore con l'attività in essere ed in assenza della stessa.

Viene ammessa una differenza massima di 3 dB di notte e 5 dB di giorno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità – Leq. in dB(A): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di qualità ambientale e di tutela:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

La misurazione dei valori indicati dalle tabelle sopra esposte, viene realizzata secondo quanto disposto dal D.M. Ambiente 16/03/1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*” ed in generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente all'atto della misurazione stessa.

Valori di attenzione - Leq in dB(A) (Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente).

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95.

Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio.

La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

Periodi dell'anno – ai fini del presente Regolamento si considerano i seguenti periodi dell'anno:

PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 16 aprile e il 14 ottobre;

PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile.

Requisiti acustici degli edifici - In base a quanto previsto dal DPCM 5/12/1997, si possono considerare i seguenti parametri:

- Rw potere fonoisolante di partizione tra ambienti
- D2m,nT,w isolamento acustico di facciata
- Ln,w rumore di calpestio dei solai normalizzato
- Rumore prodotto dagli impianti tecnologici dell'edificio (bagni, rubinetteria, servizi igienici, ecc.)

Per ogni parametro il DPCM prevede i valori da rispettare nelle diverse tipologie di ambiente abitativo individuate nelle tabelle di seguito riportate.

Tabella A - CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	Ru(*)	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4.B,F,G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo *slow* per i servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria);
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento).

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da una documentazione sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, che illustri le caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti dei materiali e che attesti il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e dal presente regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il Comune, ove necessario, acquisisce il parere tecnico dell'ARPA e conseguentemente può richiedere all'operatore eventuali integrazioni volte a conseguire il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

A costruzione ultimata, nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, i conseguenti interventi di bonifica saranno a carico del titolare della DIA edilizia o del Permesso di Costruire, entro i limiti temporali previsti dal Codice Civile.

TITOLO II – TUTELA DAL RUMORE NELLE ATTIVITA' A CARATTERE PERMANENTE

ART. 5 - Definizioni – Documentazione di impatto acustico

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa a carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Nell'ambito delle procedure di cui ai successivi articoli, per la valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, il Comune di Cernusco sul Naviglio si avvale del supporto tecnico dell'ARPA.

Il titolare o avente diritto di attività di nuova realizzazione o sottoposte a variazioni rispetto alle situazioni esistenti, la cui realizzazione comporta variazioni delle condizioni preesistenti in una determinata porzione di territorio dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività, è obbligato a presentare all'ufficio comunale competente la documentazione di impatto acustico. Il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporti l'installazione o l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esercizio di attività rumorose, ove per sorgenti sonore e attività rumorose devono intendersi a titolo esemplificativo: macchine, motori e impianti per la lavorazione industriale e artigianale oppure a servizio di attività agricole, mulini ed altri impianti destinati ad attività di macinazione o di miscelazione, sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici, impianti frigoriferi di tipo non domestico, gruppi elettrogeni, impianti di depurazione, macchinari per trattamento rifiuti, impianti pneumatici ausiliari (es. produzione e distribuzione aria compressa), impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, lavorazioni rumorose svolte all'esterno (operazioni di scavo o movimentazioni di materiali, ecc.), impianti di servizio (ad es. autolavaggi).

L'obbligatorietà della documentazione di impatto acustico si riferisce alle opere ed attività riportate negli articoli che seguono.

ART. 6 - Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto

1. L'utilizzazione edificatoria dei suoli è subordinata all'esistenza e/o alla previsione di un clima acustico in cui sia garantito il rispetto dei valori limite prescritti dalla zonizzazione acustica, ovvero all'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme ai suddetti valori.

Dovrà inoltre essere verificato il rispetto delle prescrizioni relative ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Pertanto, al momento della presentazione della richiesta di Permesso di costruire ovvero della DIA edilizia dovrà essere depositata idonea documentazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici prescritti dalla normativa vigente.

2. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico, si dovrà fare riferimento, oltre che allo stato di fatto, anche alle opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PRG o PGT e/o dagli strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione sovraordinati, in grado di modificare il clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento.

3. Per il conseguimento di un clima acustico conforme ai valori limite assoluti e differenziali di immissione dovrà essere prescritta dall'Amministrazione Comunale la realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, ponendone l'attuazione a carico di chi intenda dare corso all'utilizzazione edificatoria dei suoli.

4. In caso di nuove edificazioni realizzate in prossimità di infrastrutture stradali o ferroviarie i costruttori devono assicurare il rispetto dei limiti di fonoisolamento per tutti i nuovi edifici, siano essi di natura residenziale, commerciale, ricreativa o destinata ad uffici, realizzati nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture esistenti.

5. In caso di nuovo impianto di attività produttive/artigianali, deve essere prodotta relazione d'impatto acustico così come disciplinata dall'art. 17.

ART. 7 - Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato

1. Nelle zone ad assetto urbanistico consolidato, l'utilizzazione edificatoria dei suoli dovrà essere improntata al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione prescritti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale e sarà pertanto subordinata all'esistenza e/o alla previsione di un clima acustico in cui sia garantito il rispetto dei valori limite prescritti dalla zonizzazione acustica, ovvero all'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme ai suddetti valori.
2. Dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni relative ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*, nei medesimi casi previsti all'articolo precedente;
3. Nel caso di riuso mediante conservazione degli edifici, l'utilizzo a fini residenziali resta subordinato al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali; il rispetto di tali limiti potrà essere derogato solamente nel caso di utilizzo abitativo connesso con l'attività insediata (alloggio del custode).

ART. 8 - Cambiamento di destinazione d'uso: vincoli finalizzati alla protezione dall'inquinamento acustico

1. Ogni cambiamento di destinazione d'uso sarà soggetto alla preventiva produzione di adeguate relazioni, così come indicato dal successivo articolo 13.
2. Nel caso di nuove attività non residenziali occorrerà produrre una valutazione del clima acustico e/o dei requisiti acustici passivi degli edifici come previsto dall'art. 6.
3. In assenza dei requisiti prescritti non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 - Ulteriori prescrizioni da osservare per edifici ed insediamenti in cui si prevedano macchinari, impianti ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale

1. Per gli insediamenti esistenti o futuri in cui si prevedano macchinari, impianti, funzioni ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico di cui all'articolo 13, è necessaria la preventiva dimostrazione e relativa verifica del rispetto dei limiti di emissione previsti dall'articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e successive integrazioni.
2. I rilevamenti finalizzati alle verifiche dei valori di cui al comma precedente sono da attuarsi secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e successive integrazioni.

ART. 10 - Ulteriori prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici Attuativi e P.I.I.

1. In sede di presentazione di Piani Attuativi e P.I.I., con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico di cui all'articolo 13, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto ad una delle classi di zonizzazione acustica previste, ovvero alla suddivisione dello stesso in sottocomparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).
2. Per i suddetti Piani dovrà essere inoltre tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto di progetto. In particolare dovranno essere osservati i distacchi dalle strade e dalle sorgenti mobili o fisse in grado di garantire lo standard acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.
3. L'approvazione dei Piani Attuativi e/o P.I.I. comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica.

ART. 11 - Prescrizioni da osservare in sede di progettazione di infrastrutture di trasporto

1. In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali caratterizzati da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 1000 veicoli/ora e di linee di trasporto su sede propria e tratte ferroviarie, dovranno essere predisposti, a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto, in grado di garantire i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in facciata agli edifici esistenti e/o di progetto.

2. Nell'ambito di tali interventi dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l'esecuzione degli stessi, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione previsti.

3. Nella progettazione planivolumetrica di insediamenti di nuovo impianto in fregio alle infrastrutture di cui al presente articolo, si dovrà tener conto del grado di efficacia dei dispositivi di mitigazione previsti a completamento delle infrastrutture medesime, al fine di garantire il conseguimento dei prescritti livelli di esposizione in facciata agli edifici di progetto.

ART. 12 - Tutela dall'inquinamento acustico per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia

Le disposizioni delle presenti normative trovano applicazione anche per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia (DIA).

La dichiarazione di conformità alla strumentazione urbanistica e regolamentare dovrà pertanto garantire e documentare il rispetto di ogni prescrizione dettata a tutela dell'inquinamento acustico.

Quanto sopra deve intendersi sia relativamente alla protezione dell'edificio oggetto dell'intervento, sia relativamente alla protezione degli edifici ed insediamenti adiacenti esposti ad eventuali sorgenti di rumorosità previste all'interno dell'insediamento oggetto di intervento.

ART. 13 - Relazione di impatto acustico da produrre in sede di istanza per la formazione di strumenti urbanistici preventivi

1. La relazione di valutazione e/o impatto acustico redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge 26/10/95 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", da allegare ai Piani Attuativi, ai P.I.I., ai Piani di Recupero ed ai progetti di nuovi insediamenti come previsto negli articoli precedenti, dovrà essere costituita da:

- rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, tenendo conto delle sorgenti fisse e mobili esistenti nel comparto di intervento;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del territorio del patrimonio edilizio di progetto;
- valutazione complessiva di impatto acustico e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica.

2. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno essere progettate ed attuate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria per il conseguimento del certificato di agibilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica risultino destinate.

ART. 14 - Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di cui all'art. 8 comma 2 lettere a), b), f) della Legge Quadro n. 447/95

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità previste dalla normativa vigente i soggetti titolari di progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Per quanto riguarda le attività individuate dall'art. 5 della D.G.R. VII/8313 dell'8/03/02, sono integralmente richiamate le norme contenute nello stesso articolo.

La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95 e sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, sarà costituita da:

- Rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- Descrizione della classificazione acustica della zona in cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate in modo significativo dalla sua rumorosità come individuate ai sensi del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con atto di C.C. n. 10/2004;
- Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche.
- Identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio;
- Planimetria dell'area di studio (ove per area di studio si intende la zona di potenziale influenza della sorgente, ossia la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l'esercizio dell'opera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili) e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione in scala adeguata (ad es. 1:2000) ove indicare l'ubicazione di quanto previsto in progetto, dei ricettori, delle principali sorgenti sonore preesistenti con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Con il termine ricettori deve intendersi qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o edificio adibito ad attività lavorativa o ricreativa, nonché le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative o allo svolgimento della vita sociale della collettività ed infine le aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.
- Descrizione della tipologia dell'opera o dell'attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserito;
- Descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari; specificazione delle caratteristiche temporali delle attività e degli impianti con l'indicazione dell'eventuale carattere stagionale, la durata del periodo diurno e notturno, la continuità o discontinuità di tale durata, frequenza di esercizio, contemporaneità di esercizio delle sorgenti rumorose, ecc.
- Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o all'attività e loro ubicazione, nonché valutazione dei relativi valori di immissione e indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso tali dati non siano disponibili, dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere, inoltre, indicata la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili;
- Valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale: stima dei livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrelevanza delle loro emissioni sonore rispetto al valore limite;
- Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
- Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale.

- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e dal suo esercizio e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate e/o da edificare.
- Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuti all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori dell'ambiente circostante; deve essere inoltre valutata la rumorosità delle aree destinate a posteggio e a manovra dei veicoli.
- Descrizione dei provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida che si intendono adottare al fine di ricondurre al rispetto dei limiti assoluti della classe di appartenenza.
- Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione dei siti di cantiere, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee.
- Programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;
- Indicazione del provvedimento regionale con il quale il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/95 art. 2 commi 6 e 7.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo o di potenziale inquinamento acustico derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Ai fini della semplificazione del documento da produrre, tale documento può anche non contenere tutti gli elementi indicati, a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica, nonché la documentazione di impatto acustico, sono sottoposte al parere del Settore Edilizia, che ha facoltà di avvalersi del supporto tecnico del Dipartimento Provinciale ARPA.

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della normativa vigente costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso e condizione indispensabile per l'efficacia nelle DIA; la documentazione prescritta deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto equivalente.

ART. 15 - Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di cui all'art. 8 comma 2 lettere c), d), e) della Legge Quadro n. 447/95

1) Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le attività non soggette a deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, sia all'aperto che al chiuso, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 - comma 2 - lettera c (discoteche), lettera d (circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari e/o impianti rumorosi), e lettera e (impianti sportivi o ricreativi, per i quali si verifichino le condizioni previste dalla Delibera Giunta Regionale n. VII/8313 dell'8 marzo 2002) e al comma 4 (postazioni di servizi commerciali polifunzionali). Quanto previsto al presente capo contempla anche gli adempimenti previsti in materia di inquinamento acustico dalla legge regionale 24 dicembre 2003 e dalla delibera attuativa n. VII/17516 del 17/05/2004

2) Limiti di rumore:

- All'interno delle aree in uso delle strutture, aperte o chiuse, come definiti dal precedente paragrafo, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità.
- All'esterno delle aree in uso delle strutture, aperte o chiuse, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

3) Documentazione previsionale di impatto acustico nell'ambito di realizzazione, modifica e potenziamento:

- I soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre documentazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, modifica e potenziamento delle opere di cui al presente titolo, da completare dopo l'inizio dell'attività.

- La documentazione di cui al comma 1, deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati stabiliti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. VII/8313 dell'8/3/2002 e successive eventuali modifiche.

4) Adempimenti previsti in materia di inquinamento acustico dalla legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 e dalla delibera attuativa n. VII/17516 del 17/05/2004

- Alla richiesta di autorizzazione all'esercizio o al trasferimento dell'attività deve essere allegata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della DGR VII/8313. Tale documentazione deve essere presentata prima dell'inizio attività, come previsto per altri documenti al punto 3.2 della DGR VII/17516.

- Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 2 della VII/8313 per le discoteche e i locali con intrattenimenti danzanti, relativamente ai pubblici esercizi di cui all'art. 5 comma 4 vi è l'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico nella forma estesa e redatta dal Tecnico Competente in acustica nei seguenti casi:

- esercizio inserito in locali strutturalmente connessi con ambienti abitativi (partizioni orizzontali o verticali, anche dei locali diversi da quelli adibiti alla distribuzione di alimenti e bevande, in comune con ambienti abitativi), con orario di apertura al pubblico e/o di funzionamento degli impianti (con esclusione di frigoriferi per la conservazione di alimenti e bevande) prima delle ore 6 e/o dopo le ore 22
- esercizio che utilizza impianti di diffusione sonora o propone manifestazioni ed eventi con diffusione di musica anche in spazi non confinati (all'aperto o in tensostrutture o similari) con qualsiasi orario di apertura al pubblico e/o di funzionamento degli impianti.

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno i seguenti dati e le informazioni di seguito elencate:

- Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.
- La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
- L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

- Per le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, fermo restando l'obbligo di rispettare i vigenti limiti per l'inquinamento acustico, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello (allegato 2), che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività. Tale dichiarazione sarà accompagnata da una breve relazione descrittiva sull'attività che si andrà a svolgere, comprensiva della descrizione delle macchine impiegate, con riferimento agli aspetti connessi alle problematiche dell'inquinamento acustico. Inoltre dovranno essere presentati gli stessi elaborati grafici già predisposti per la richiesta di autorizzazione presentata all'Azienda Sanitaria Locale, con le seguenti indicazioni:

- piante planimetriche dei locali, quotate, orientate e complete di sezione, in scala 1:100, con il calcolo analitico e separato dei rapporti aeranti ed illuminanti, la destinazione d'uso dei locali e/o spazi e l'indicazione della posizione delle canne fumarie e/o di esalazione, degli impianti di condizionamento e dell'impianto di diffusione sonora, se previsti, con indicazione degli ambienti confinanti;
- pianta planimetrica degli spazi non confinati utilizzati per la distribuzione e/o la permanenza del pubblico;
- pianta planimetrica in scala 1:50 con lay-out di arredi ed attrezzature, solo per i locali cucina/laboratorio;
- gli elaborati grafici dovranno essere firmati dal titolare o dal legale rappresentante.

ART. 16 - Valutazione previsionale del clima acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere soggette a particolari protezioni dall'inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della L. 447/95, sono tenuti a presentare la valutazione previsionale di clima acustico i soggetti pubblici e privati che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Permesso di Costruire) o che presentino Denunce di Inizio Attività relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito elencati:

- scuole e asilo nido;
- ospedali;
- case di cura, di convalescenza, di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

2. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 sono altresì soggette tutte le istanze concernenti destinazioni residenziali e attività terziarie, se previste in aree in cui non risultino soddisfatti i livelli massimi di esposizione al rumore previsti dalla zonizzazione acustica.

3. La valutazione previsionale del clima acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 447/95, sarà costituita da:

- rilevamenti fonometrici per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- esplicitazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

4. Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D.lgs. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

- A. la prima, in sede di progettazione preliminare, dovrà contenere: indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
- B. la seconda, in sede di progettazione definitiva, dovrà contenere: una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

ART. 17 - Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività produttive di cui all'art. 8 comma 4 della Legge Quadro n. 447/95

Le aziende che esercitano attività di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95 sono sottoposte al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della suddetta L. 447/95.

Per tutte le attività di cui al presente articolo, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14/11/1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, la documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

L'approvazione della relativa istanza è subordinata alla positiva valutazione di impatto acustico, redatta con gli stessi criteri e modalità di seguito riportate

1. Le domande di Permesso di Costruire, comprese quelle per cambio di destinazione d'uso, nonché le domande di autorizzazione all'esercizio delle attività medesime devono contenere idonea documentazione previsionale di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'articolo 2 della legge n. 447 del 1995.
2. La documentazione di cui al punto 1, deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati stabiliti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. VII/8313 dell'8/3/2002 e successive eventuali modifiche.
3. Sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente punto 1 le attività collocate nelle zone VI (esclusivamente industriale) della classificazione acustica comunale;

4. Sono soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di cui al punto 1, le attività elencate all'allegato 1, nel caso ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) L'attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera *b*) – della Legge 447/1995 e preveda l'occupazione di più di tre addetti;
 - b) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera *b*) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
 - c) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell'attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc...) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera *b*) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività
5. Per le attività escluse dall'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, è fatto obbligo di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta nelle modalità previste dalla vigente normativa, conforme al modello (allegato 2).

TITOLO III - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO I - NORME TECNICHE

ART. 18 - Svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri di lavoro temporanei o mobili

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla successiva Sezione I, sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone del P.Z.A.

Qualora tali attività superino i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento previa richiesta di autorizzazione in deroga.

L'art. 6 della legge quadro 447/95 attribuisce alla competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali (art. 8 legge regionale n. 13/2001) e rispettivi statuti e regolamenti, tra l'altro, l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Ulteriori aree possono essere individuate dall'A.C. di volta in volta, sulla base di specifiche esigenze connesse alle manifestazioni organizzate.

Le manifestazioni nelle aree sopra citate, così come i cantieri di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, dovranno essere appositamente autorizzate, secondo le modalità espresse dal presente regolamento.

Sezione I - Cantieri edili, stradali e assimilabili

ART. 19 – Individuazione attività rumorose

Ai fini dell'applicazione della presente sezione inerente la regolamentazione delle attività rumorose e degli orari di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, sono definite attività rumorose:

- 1) demolizioni;
- 2) scavi di sbancamento con volumi superiori a m³ 1.000;
- 3) scavi in sezione ristretta con materiali di notevole consistenza;
- 4) fresatura in parete;
- 5) utilizzo di motoseghe o seghe elettriche;
- 6) utilizzo di battipalo
- 7) opere edilizie interne ad edifici esistenti abitati.

ART. 20 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato, conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità nell'ambiente circostante e soprattutto nei confronti di soggetti disturbabili.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

- 1) Motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatori utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere non possono essere impiegati qualora non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative C.E., recepite con i provvedimenti indicati in premessa.

2) Gli orari di lavoro dei cantieri edili e di qualsiasi altro genere sono di norma (salvo deroghe per casi particolari che dovranno essere concesse in forma espressa con provvedimento del competente Dirigente) i seguenti:

FERIALI: ore 7.30 – 12.00 tutto l'anno
 ore 13.00 – 17.00 per il periodo invernale
 ore 13.00 – 18.00 per il periodo estivo
PREFESTIVI: ore 9.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00
FESTIVI: ore 9.30 – 12.00

3) Le operazioni rumorose nei cantieri edili e di qualsiasi altro genere, individuate negli artt. 19 e 20, devono essere autorizzate, anche in deroga, come previsto dalla normativa vigente, e di norma sono vietate:

- dalle ore 17.00 alle ore 08.30 nei giorni feriali;
- nei giorni festivi e prefestivi.

L'autorizzazione in deroga dovrà essere preventivamente acquisita anche per le attività che dovessero essere necessariamente svolte nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 8.30 e nei giorni festivi.

4) Le lavorazioni in sede stradale non sono soggette alla disciplina contenuta nel punto 3) del presente articolo, e di norma sono consentite nei giorni feriali dalle 7.00 alle 20.00.

5) Le prescrizioni particolari inerenti deroghe alle normative sull'inquinamento acustico ed all'orario di lavoro generale dovranno essere indicate in modo visibile sull'apposito cartello che deve essere presente in ogni cantiere.

Le modalità per la richiesta di autorizzazione in deroga sono indicate al successivo art. 30.

ART. 21 – Limiti massimi

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà rispettare il limite assoluto di immissione di 85 dB (A).

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Tali lavorazioni potranno svolgersi solo nei giorni feriali, nel rispetto dei seguenti orari:
ore 8.30 – 12.00 e 13.00 – 17.00.

Non si applica il limite differenziale di immissione.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Deroghe ai limiti massimi di immissioni acustiche sopra indicati potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di un'ora all'interno delle seguenti fasce orarie:

ore 9.00 – 12.00 tutto l'anno
ore 15.00 – 17.00 per il periodo invernale
ore 16.00 – 18.00 per il periodo estivo

Non si applica il limite differenziale d'immissione.

ART. 22 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 23 - Opere pubbliche

Ai fini del presente articolo vengono individuate come opere pubbliche tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del D.Lgs. 12/04/06 n. 163, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Nei bandi di gara per l'appalto delle opere di cui al comma precedente dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere, ove ne ricorrano le condizioni, le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, e comunque di adottare tutti gli accorgimenti atti a limitare il più possibile le emissioni di rumore.

Qualora si prevedano lavorazioni tali da richiedere l'autorizzazione in deroga, l'appaltatore deve presentare al Servizio Ecologia la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
2. una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
3. una autocertificazione redatta dall'impresa, con indicazione dei macchinari che vi operano, contenente:
 - le caratteristiche delle macchine che possono operare nel cantiere;
 - il nominativo del direttore dei lavori;
 - il nominativo del responsabile per la sicurezza del cantiere in fase di esecuzione;
 - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 - l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

ART. 24 - Appalti per manutenzione strade e dei sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali o pluriennali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al Servizio Ecologia una richiesta (come da allegato 5 al presente Regolamento) di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- i valori limite da conseguire;
- dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa in materia vigente al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 22 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare al Servizio Ecologia la documentazione per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

Sezione II - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

ART. 25 - Attività temporanee

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), allorché non superino complessivamente dodici giornate nell'arco di un anno, o presso circoli privati.

2. Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle (serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate presso feste popolari o partitico-popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili.

3. Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

4. Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6 della L. 447/95 con le modalità di cui al successivo art. 31.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere il più possibile l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

I limiti assoluti di immissione riportati nei successivi articoli 26, 27 e 28, sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L Aeq) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta la durata dell'attività temporanea.

ART. 26 - Luna park e circhi equestri

1. Le emissioni sonore provenienti dai Luna Park e Circhi Equestri dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 82 dB (A). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le attività in questione dovranno svolgersi nei seguenti orari:

- dalla domenica al venerdì dalle ore 9.00 fino alle ore 22.30;
- il sabato dalle ore 9.00 fino alle 23.00.

2. Non si applica il limite differenziale di immissione.

3. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

ART. 27 - Manifestazioni musicali all'aperto e piccoli intrattenimenti musicali

1. Le emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni musicali all'aperto dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 82 dB (A). Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le attività in questione dovranno svolgersi nei seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 9.00 fino alle ore 23.00;
- il venerdì ed il sabato dalle ore 9.00 fino alle 24.00.
- per un massimo di 2 giorni alla settimana e 20 giorni complessivi all'anno nello stesso luogo.

2. I piccoli intrattenimenti musicali (concertino – piano bar) che si tengono all'interno dei locali di somministrazione o all'aperto nell'area circostante al locale di somministrazione dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 65 dB (A). Tale limite si intende misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, ovvero, se all'aperto, in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Le attività in questione dovranno svolgersi nei seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 11.00 fino alle ore 23.00;
- il venerdì ed il sabato dalle ore 12.00 fino alle 24.00.
- per un massimo di 1 giorno alla settimana e 12 giorni all'anno nello stesso luogo.

3. Non si applica il limite differenziale di immissione.

4. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

ART. 28 - Manifestazioni popolari all'aperto

1. Le emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni popolari all'aperto comprese sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche, teatrali, politiche, sindacali e celebrazioni religiose, dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 80 dB (A).

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. e dovranno svolgersi nei seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 9.00 fino alle ore 23.00;
- il venerdì ed il sabato dalle ore 9.00 fino alle 24.00.

2. Non si applica il limite differenziale di immissione.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

ART. 29 - Localizzazione delle aree

Salvo quanto previsto relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati ed alle attività individuate all'art. 28, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nel piano di zonizzazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in tali aree, o occasionalmente anche in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata da relazione redatta da tecnico competente in acustica, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Dirigente, che può avvalersi del parere dell'ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in

deroga ai limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone del P.Z.A.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento di sorgenti sonore legate alle attività di cui alla presente Sezione al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, le aree di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, che possono originare rumore, o le attività che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo, devono essere autorizzate.

ART. 30 – Autorizzazioni in deroga per attività di cantiere

1. Procedura semplificata (DIA)

Relativamente alle attività di cantiere, è prevista un'autorizzazione in via generale, di durata temporanea (fino alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione dei lavori), nel rispetto degli orari e giornate delle attività di cantiere come riportati agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento.

La denuncia inizio attività (DIA) per superamento in deroga dei limiti di emissione e/o immissione del rumore, redatta su apposita modulistica (allegato 3 al presente Regolamento) deve essere presentata contestualmente alla DIA o domanda di Permesso di Costruire ovvero alla domanda di autorizzazione per lavori in sede stradale e deve essere conservata in copia presso il cantiere.

Tale autorizzazione generale potrà essere esplicitata mediante apposizione in calce al permesso di costruire o all'autorizzazione per lavori in sede stradale del testo riportato nell'allegato 8 del presente regolamento.

2. Procedura ordinaria

Nel caso in cui i titolari di cantiere dovessero avere necessità di ottenere deroghe particolari sia per quanto riguarda gli orari, sia per quanto riguarda le giornate lavorative, dovranno presentare apposita domanda come da modello (allegato 4 al presente Regolamento).

Relativamente alle autorizzazioni generali per imprese appaltatrici di manutenzioni di strade, reti e sottoservizi è necessario che le ditte aggiudicatrici dei lavori presentino una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale indirizzata al Servizio Ecologia (come da allegato 5 al presente Regolamento).

Al verificarsi di particolari situazioni o di esigenze dei ricettori prospicienti le attività di cantiere, dovranno essere adottati provvedimenti specifici connessi alla tutela di particolari situazioni che potrebbero emergere durante le attività di cantiere.

L'amministrazione comunale può comunque, per motivate e particolari condizioni, revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate.

Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità (art. 22).

ART. 31 – Autorizzazioni in deroga per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

1. Procedura semplificata (DIA)

L'esercizio sul territorio comunale di attività rumorose a carattere temporaneo, come definite all'art. 25 e successivi del presente regolamento, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. 26, 27 e 28, necessita di autorizzazione.

Per le sole attività che si svolgano secondo i giorni, gli orari ed i valori limite di immissione indicati negli articoli 26, 27 e 28, l'autorizzazione in deroga si intende sostituita da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al Comune da presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio attività e da conservare in copia nel luogo dove si tiene l'iniziativa.

Tale denuncia inizio attività (DIA), redatta su apposita modulistica (allegato 3 al presente regolamento) deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Le iniziative di cui al presente articolo sono sempre autorizzate in deroga, a seguito di tale comunicazione, a condizione che, relativamente alle manifestazioni musicali di cui all'art. 27, la

durata non concorra al superamento del numero di giorni nel corso dell'anno solare (anche riferito a sorgenti ed eventi diversi tra loro) previsti dall'art. 27 stesso.

Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i CIRCOLI PRIVATI che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali a favore dei propri soci.

2. Procedura ordinaria

Il titolare o legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà presentare domanda di autorizzazione per l'espletamento delle attività in deroga ai limiti di emissione/immissione sonora su apposito modulo di cui all'allegato 5 del presente regolamento, da indirizzare al Sindaco almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale previsti dalla legge 447/95.

Il termine di 45 giorni di cui al comma precedente costituisce il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione dello stesso a termine di Legge.

La relazione di impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni, purché queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, deroghe ai valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti dalla legislazione, ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti dalla normativa vigente o dal piano di zonizzazione acustica comunale, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

La concessione dell'autorizzazione in deroga può essere esplicitata mediante apposizione sull'autorizzazione ex art. 68 e 69 TULPS dei limiti temporali della deroga, sia in termini di giorni sia di orari.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni e gli eventuali accorgimenti di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti, atti a ridurre al minimo l'impatto acustico.

E' facoltà dei Servizi Comunali preposti all'esame della documentazione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga, richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione.

Presso il Servizio Ecologia sono raccolte copie delle richieste di deroga pervenute.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 32 - Altre attività con caratteristiche temporanee

1. Le emissioni sonore provenienti da attività rumorose o potenzialmente rumorose con caratteristiche temporanee non esplicitamente contemplate nei precedenti articoli, quali ad esempio il taglio dell'erba o lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque attività svolte a fini privati, dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 70 dB (A) misurato in facciata delle abitazioni più vicine alle aree in cui vengono esercitate le attività, e dovranno svolgersi, ove non altrimenti specificato, nei seguenti orari:

nei giorni feriali:

- dalle ore 08.30 alle ore 12.30 per tutto l'anno;
- dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.30 alle ore 19.00 per il periodo invernale;

nei giorni di sabato e festivi:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per tutto l'anno;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale.

2. Non si applica il limite differenziale di immissione

ART. 33 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

1) **MACCHINE AGRICOLE** – Fatti salvi limiti di orari per attività particolari quali lo spandimento di reflui zootecnici, previsti dalla normativa nazionale o regionale di settore, l'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2) **MACCHINE DA GIARDINO** - l'uso di apparecchiature ed attrezzi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni e negli orari indicati all'art. 32 del presente regolamento.

Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

3) **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti conformi ai valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199 e comunque rispettino il livello di normale tollerabilità. Qualora si tratti di impianti riconducibili ad attività commerciali, produttive e professionali, gli stessi dovranno inoltre rispettare il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

4) **ALLARMI ANTIFURTO** - Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

5) **AUTOLAVAGGI** - L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 23.00, nel periodo estivo, e dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per il periodo invernale.

Nei giorni festivi tale orario verrà ridotto di due ore con la ritardata apertura di un'ora alla mattina e l'anticipazione di un'ora della chiusura serale, il tutto comunque all'interno dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al PRG o PGT e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

6) PUBBLICITA' FONICA - La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 , fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 e nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

7) STREPITI DI ANIMALI – I proprietari cercheranno di limitare gli strepiti di animali soprattutto durante il periodo notturno.

ART. 34 Servizi di pubblica utilità

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità, quali igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani e manutenzione delle aree verdi a uso pubblico.

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

TITOLO V - CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati devono compilare l'apposita modulistica (allegato 7 al presente regolamento), disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o sul sito internet comunale, da consegnare all'Ufficio Protocollo per l'inoltro al Servizio Ecologia, che provvederà all'attivazione dei controlli del caso da parte dell'ARPA.

I reclamanti si impegnano a permettere ai tecnici ARPA e ai tecnici di fiducia nominati dalla controparte l'accesso ai locali disturbati per condurre le rilevazioni fonometriche necessarie a misurare i livelli di rumore e a verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione acustica posti in atto.

In caso non venga consentito l'accesso al tecnico della controparte, il servizio Ecologia ove con gli interventi effettuati si sia conseguito un consistente miglioramento rispetto alla situazione iniziale, si riserva la facoltà di archiviare il procedimento.

ART. 36 - Attività di vigilanza e controllo

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento relativamente al rumore prodotto da insediamenti produttivi o attività quali cantieri, pubblici spettacoli, circoli privati, pubblici esercizi, attività commerciali è di competenza della Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

L'A.R.P.A. provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche e ad inviare a mezzo fax e per posta al Servizio Ecologia del Comune un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché le eventuali misure da adottare.

ART. 37 - Sanzioni amministrative

Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 10 della Legge 447/95, ovvero:

- per l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.330,00;
- per il superamento dei limiti di emissione ed immissione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.165,00;
- per la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della suddetta legge (tra cui la violazione delle presenti norme di attuazione della zonizzazione acustica) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.330,00;

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 38 - Sospensione attività - revoca autorizzazioni

Qualora nel corso delle misurazioni effettuate da parte dell'ARPA venga accertato per tre volte il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, oltre ad essere soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento Comunale, il titolare dell'attività verrà diffidato dal proseguire l'attività stessa senza rispettare i limiti di legge e dovrà comunicare al Servizio Ecologia quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente continui a superare i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività
- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di Permesso di costruire o di D.I.A., redatta da tecnico competente in acustica;
- relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza del Servizio responsabile del procedimento autorizzatorio o titolato a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto del Servizio Ecologia. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

ART. 39 - Valori limite di emissione e/o immissione del rumore e ordinanze del Dirigente

1. I valori limite di emissione e/o immissione del rumore, i livelli di compatibilità tra le zone e le altre misure concernenti la riduzione delle emissioni e/o immissioni rumorose, sono stabilite dalla legislazione e normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica del competente dirigente il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a riportare i valori delle emissioni e/o immissioni sonore a norma, compresa la disattivazione di impianti o la sospensione di attività.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporanee

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - Termini di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

Allegato 1

Voci ex elenco DM 23/12/1976 con relativo codice ATECO 2007

(con rilevanza ai fini della valutazione d'impatto acustico)

Attività ex art. 4 comma 2 DGR VII/8313 8/3/2002 (Nuovi impianti industriali)

CODICI	ELENCO
06.10.00	Estrazione di petrolio greggio
06.20.00	Estrazione di gas naturale
08.12.00	Estrazione di argilla e caolino
08.12.00	Estrazione di ghiaia e sabbia
09.10.00	Attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas esclusa la prospezione
10.61.10	Lavorazione delle granaglie: molitura frumento
10.61.20	Lavorazione delle granaglie: molitura altri cereali
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di prodotti amidacei
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.81.00	Produzione di zucchero
11.01.00	Distillazione rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e articoli in tali materie (esclusi articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.19	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Produzione di articoli di paglia e materiale da intreccio
17.11.00	Fabbricazione della pasta - carta

17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione carta e cartone ondulato e imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
19.10.09	Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19.20.10	Raffinerie di petrolio
19.20.20	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19.20.30	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19.20.40	Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e agenti organici tensioattivi (esclusi prodotti per toletta)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di olii essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00	Fucinataura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva

27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carrie
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
29.10.00	Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
29.31.00	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
29.32.01	Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)

30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11	Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12	Fabbricazione di motocicli
30.91.20	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.11.00	Coniazione di monete
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
35.11.00	Produzione di energia elettrica
35.12.00	Trasmissione di energia elettrica
35.13.00	Distribuzione di energia elettrica
35.21.00	Produzione di gas
35.22.00	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.30.00	Fornitura di vapore e aria condizionata
38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.00	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.01	Produzione di compost
38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.31.10	Demolizione di carcasse
38.32.10	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche

38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
39.00.09	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
45.20.10	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.20	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21	Intermediari dei trasporti
58.13.00	Edizione di quotidiani (solo se comprende l'eventuale stampa in proprio)
58.14.00	Edizione di riviste e periodici (solo se comprende l'eventuale stampa in proprio)
59.20.10	Edizione di registrazioni sonore
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.20	Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

allegato 2 - sezione a
PER PUBBLICI ESERCIZI

(attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 del citato D.P.R.

**AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, residente a _____ Via _____ n. _____

in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____

della ditta _____
(nome ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

- di rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

- che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in Cernusco s/N, via _____ n. _____

con orario di attività dalle ore _____ alle ore _____

non verrà fatto uso di:

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- estrattori di aria;
- impianti di diffusione sonora;
- gruppi elettrogeni;
- altre apparecchiature rumorose legate all'attività

e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Qualora fosse modificata anche una sola delle condizioni si impegna a presentare la prescritta documentazione di impatto acustico prima dell'installazione del dispositivo rumoroso

ALLEGA: Relazione descrittiva sull'attività da svolgere, descrizione delle macchine impiegate con riferimento agli aspetti connessi alle problematiche dell'inquinamento acustico e copia di tutti gli elaborati grafici presentati all'ASL per la richiesta di autorizzazione.

In fede.

data _____

firma _____

- Occorre allegare una copia fotostatica di un documento d'identità qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

=====

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali': i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di qui sopra si riferisce.

allegato 2 - sezione b
PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

(attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 del citato D.P.R.

**AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, residente a _____ Via _____ n. _____

in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____

della ditta _____

(nome ditta)

(Partita IVA)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

- preso atto dei limiti imposti dalla Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dai relativi decreti attuativi.

- consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n.447/95

- a conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

(barrare l'ipotesi interessata)

- che l'attività è collocata nella zona di classe VI della classificazione acustica comunale e non esistono edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività e collocati in classe acustica diversa da quella esclusivamente industriale;
- che l'attività non rientra tra quelle riportate nell'allegato 1 al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;;
- che non ricorre nessuna delle seguenti condizioni:
 - a) L'attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995 e preveda l'occupazione di più di tre addetti;
 - b) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
 - c) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell'attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc...) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività

DICHIARA INOLTRE

che nello svolgimento dell'attività non verrà fatto uso di:

- condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- estrattori di aria;
- impianti di diffusione sonora;
- gruppi elettrogeni;
- altre apparecchiature rumorose legate all'attività
- di installare gli impianti a regola d'arte e di collocare le lavorazioni rumorose in maniera tale da minimizzare l'impatto verso possibili recettori

- di mantenere le apparecchiature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell'attività nelle migliori condizioni d'esercizio, sottoponendoli a manutenzione periodica;
- di rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- di ottemperare prontamente a eventuali inviti da parte dell'Amministrazione Comunale per la riconduzione della rumorosità nei limiti sopra indicati.

e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Qualora fosse modificata anche una sola delle condizioni si impegna a presentare la prescritta documentazione di impatto acustico prima dell'installazione del dispositivo rumoroso

ALLEGA: Relazione descrittiva sull'attività da svolgere, descrizione delle macchine impiegate con riferimento agli aspetti connessi alle problematiche dell'inquinamento acustico e copia di tutti gli elaborati grafici presentati all'atto della richiesta di autorizzazione.

In fede.

data _____

firma _____

- Occorre allegare una copia fotostatica di un documento d'identità qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

=====

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali': i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di qui sopra si riferisce.

allegato 3

DENUNCIA DI SUPERAMENTO, IN DEROGA, DEI LIMITI DI EMISSIONE E/O IMMISSIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO PER ATTIVITA' TEMPORANEE
(Ai sensi del Titolo II del Regolamento Locale di Igiene)

**AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
residente a _____ Prov. _____
in via/Piazza _____ n. _____
C.F. _____ tel. _____
in nome e per conto dell'Impresa Individuale/ Società/ Ente/ Associazione (dalla quale risulta espressamente delegato) _____
_____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____ n. _____
P.I./C.F. _____ tel. _____ fax: _____

DENUNCIA

IL SUPERAMENTO, IN DEROGA, DEI LIMITI DI EMISSIONE E /O IMMISSIONE DEL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO PER ATTIVITA' TEMPORANEE CON:
(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE SEZIONI SOTTO RIPORTATE)

SEZIONE A

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI Per cantieri edili: n. DIA o PdiC _____ / _____
con limite assoluto di immissione di 85 db (A) nei seguenti orari, senza l'applicazione del limite differenziale di immissione:
nei giorni feriali dalle ore 08,30 alle ore 12,00; dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
no festivi e prefestivi

SEZIONE B

LUNA PARK E CIRCHI EQUESTRI
con limite assoluto di immissione di 82 db (A) nei seguenti orari, senza l'applicazione del limite differenziale di immissione:
dalla domenica al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
il venerdì ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 24,00.

SEZIONE C

MANIFESTAZIONI MUSICALI ALL'APERTO
con limite assoluto di immissione di 82 db (A) nei seguenti orari, senza l'applicazione del limite differenziale di immissione:
dalla domenica al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 23,00;
il venerdì ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 24,00;
per un massimo di due giorni alla settimana e 20 giorni all'anno nello stesso luogo

SEZIONE D

PICCOLI TRATTENIMENTI ALL'INTERNO DI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

con limite assoluto di immissione di 65 db (A) nei seguenti orari, senza l'applicazione del limite differenziale di immissione:

dalla domenica al giovedì dalle ore 11,00 alle ore 23,00;

il venerdì ed il sabato dalle ore 12,00 alle ore 24,00;

per un massimo di un giorno alla settimana e 12 giorni all'anno nello stesso luogo

SEZIONE E

MANIFESTAZIONI POPOLARI ALL'APERTO (comprese sagre, fiere, manifestazioni cinematografiche, teatrali, politiche, sindacali, cerimonie religiose) con limite assoluto di immissione di 80 db (A) nei seguenti orari, senza l'applicazione del limite differenziale di immissione:

dalla domenica al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 23,00;

il venerdì ed il sabato dalle ore 09,00 alle ore 24,00;

SEZIONE F

ALTRE ATTIVITÀ CON CARATTERISTICHE TEMPORANEE NON ESPLICITAMENTE SOPRA CONTEMPLATE (taglio dell'erba o lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni) con limite assoluto di immissione di 70 db (A) nei seguenti orari, senza l'applicazione del limite differenziale di immissione:

nei giorni feriali: dalle ore 08,30 alle ore 12,30 per tutto l'anno;

dalle ore 16,30 alle ore 19,00 per il periodo estivo;

dalle ore 15.30 alle ore 19.00 per il periodo invernale;

nei giorni di sabato e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 12.30; dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

In Via o Piazza _____ nr. _____

Con l'utilizzo dei seguenti strumenti e/o macchinari

(elenco) _____

PER LE SEZIONI A-B-F periodo: dal

_____ al _____

PER LE SEZIONI C-D E la/e data/e esatta/e:

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria personale responsabilità, DICHIARA di essere a conoscenza che la denuncia di cui sopra non esonera dall'obbligo di munirsi di nulla osta, altre autorizzazioni o concessioni ecc., necessarie per l'esecuzione dei lavori e dovrà far salvi i diritti di terzi.

Cernusco s/N, _____

Firma* _____

- Occorre allegare una copia fotostatica di un documento d'identità qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

=====
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali': i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

allegato 4
(cantieri edili, stradali o assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in Cernusco s/N, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica
- 3) autocertificazione redatta dall'impresa, con indicazione dei macchinari che vi operano, contenente:
 - le caratteristiche delle macchine che possono operare nel cantiere;
 - il nominativo del direttore dei lavori;
 - il nominativo del responsabile per la sicurezza del cantiere in fase di esecuzione;
 - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 - l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

In fede.

data _____ firma _____

- Occorre allegare una copia fotostatica di un documento d'identità qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

=====

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali': i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di qui sopra si riferisce.

allegato 5
(appalti annuali per manutenzioni strade e sottoservizi)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE IN DEROGA PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____

della ditta _____
(nome ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

aggiudicataria dell'appalto per i lavori di manutenzione relativi a:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in Cernusco s/N, nel periodo dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

- che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa in materia vigente al momento della richiesta dell'autorizzazione
- che i valori limite da conseguire sono i seguenti:

Il sottoscritto si impegna inoltre a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

In fede.

data _____

firma _____

- Occorre allegare una copia fotostatica di un documento d'identità qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

=====

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali': i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di qui sopra si riferisce.

allegato 6
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in Cernusco s/N, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____ firma _____

- Occorre allegare una copia fotostatica di un documento d'identità qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

=====

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali': i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di qui sopra si riferisce.

allegato 7
ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO

**AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

Il/la sottoscritto/a nato a il
...../...../....., residente/domiciliato a in
Via/Piazza n.....

- In nome proprio
- Per conto del sig./sig.ra Via/P.zza n.....
- In qualità di Amministratore del Condominio sito in Via/Piazza..... n.....
- Per conto degli abitanti del/i condominio/i sito/i in Via/Piazza
..... n. (in questo caso allegare raccolta firme)

INOLTRA ESPOSTO PER INQUINAMENTO ACUSTICO

causato da (1)
sito/a a Cernusco s/N in Via/Piazzan.....

(1) indicare con precisione la denominazione ed il tipo di attività commerciale, industriale o professionale (negozi, bar, discoteca, studio professionale, industria, laboratorio artigianale ecc....) responsabile dell'inquinamento acustico, il relativo titolare se conosciuto, e l'indirizzo esatto di ubicazione della stessa.

FONTE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è causato in particolare da (contrassegnare la causa prevalente):

- attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica);
- musica ad alto volume;
- impianto di condizionamento d'aria;
- impianto di riscaldamento (caldaie);
- attrezzature in uso all'attività (se conosciuto specificare il tipo di impianto):
.....
- altro (specificare)

PERIODO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante per tutto l'anno;
- in modo particolare durante il periodo estivo;
- in modo particolare durante il periodo invernale;
- in altri periodi dall'anno (specificare quali)

ORARIO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante durante l'intera giornata;
- in modo particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)
- in modo particolare durante il periodo diurno (dalla ore 7.00 alle ore 18.00)
- in particolare durante il periodo serale (dalle ore 18.00 alle ore 22.00)

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' A CONSENTIRE L'ACCESSO PER ESEGUIRE I RILIEVI

I rilievi fonometrici indispensabili per la definizione del procedimento dovranno essere eseguiti presso il domicilio del/la Sig./Sig.ra in Via/P.zzan..... piano
(☎:)

A tal fine il/la sottoscritto/a s'impegna, sin da ora, a consentire l'accesso sia ai tecnici dell'ARPA LOMBARDIA per l'effettuazione di tali rilievi sia, nel caso in cui venga accertato il superamento dei limiti di rumorosità vigenti, l'accesso ai tecnici competenti in acustica ambientale incaricati dalla controparte al fine di individuare gli interventi di risanamento acustico.

data _____ firma _____

=====
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali': i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di qui sopra si riferisce.

allegato 8
testi da inserire nelle autorizzazioni per cantieri

A - CANTIERI EDILI
(testo da inserire nelle autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di cui all'art. 19 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00, nei limiti di rumore indicati all'art. 21 del Regolamento stesso.

B - CANTIERI STRADALI
(testo da inserire nelle relative autorizzazioni per lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 per il periodo invernale e dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 per il periodo estivo entro i limiti di rumore indicati all'art. 21 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

NOTE

Gli allegati al presente regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente atto. La loro modifica per adeguamento alla normativa vigente è sempre possibile.

I progetti e gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati da professionisti competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione in originale su tutte le copie

Tutta la documentazione deve essere presentata con n. 1 copia in più per atti dello Sportello Unico